

COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Registro seduta del 28.02.2018

OGGETTO: Approvazione Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.00 ,in Sessione ORDINARIA di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

COLLOSSETTI Francesco	SINDACO	P
CAMPANER Simone	CONSIGLIERE	P
PESCE Giorgia	CONSIGLIERE	P
TRUCCO Fulvio	CONSIGLIERE	P
MONTALTO Maurizio	CONSIGLIERE	P
PUCI Giuseppe	CONSIGLIERE	P
DRAGO Danilo	CONSIGLIERE	P
BIASIOLO Giorgio	CONSIGLIERE	P
CARDAMONE Claudia	CONSIGLIERE	A
PODESTA' Annamaria	CONSIGLIERE	P
MORASSUTTI Stefano	CONSIGLIERE	P
GORI Gianluca	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 11

Totale assenti 1

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Francesco Collossetti ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carmelo CANTARO;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 3 dell'ordine del giorno.

Su invito del Sindaco- Presidente relaziona sull'argomento l'Assessore alle Finanze
Dott. Domenico Ravà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/08/2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2017 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data odierna, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2018.

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Morassutti, Podestà, Gori) espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2018 relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento come allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Servizio tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) di dichiarare il presente atto, con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Morassutti, Podestà, Gori) espressi per alzata di mano immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

All. alla D.C.C. n. 3 del 28.02.2018

OGGETTO: Approvazione Tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2018

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TENCICA

FAVOREVOLE

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco Collossetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmelo CANTARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Casella, li..... REG. n.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Casella, li.....

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

Copia conforme all'originale.

Casella, li 22.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo CANTARO